

1.

COMUNE DI RICCIONE

**DISCIPLINA DELLE
ELEVATE QUALIFICAZIONI (EQ)**

TITOLO I – FINALITÀ – TIPOLOGIE - COMPETENZE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Tipologie

Art. 3 - Competenze

TITOLO 2 – FINANZIAMENTO, ISTITUZIONE E REVOCA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

Art. 4 – Finanziamento delle Elevate Qualificazioni

Art. 5 – Procedura di istituzione

Art. 6– Procedura di revoca

TITOLO 3 – GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 7 - Trattamento economico accessorio

Art. 8 - Metodologia di graduazione

TITOLO 4 – CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 9 - Destinatari degli incarichi

Art. 10 Procedura per l'individuazione degli incaricati di Elevata Qualificazione

Art. 11 Pubblicazione dell'Avviso di selezione

Art. 12 Requisiti di accesso alla selezione

Art. 13 Presentazione delle domande.

Art. 14 Valutazione delle candidature

Art. 15 Conferimento dell'incarico

Art. 16 Conferimento dell'incarico senza espletamento della procedura selettiva

Art. 17 Durata e decorrenza

Art. 18 Proroga e revoca

Art. 19 Rinuncia all'incarico

Art. 20 Decadenza dall'incarico

Art. 21 Incarichi ad Interim

Art. 22 Sostituzione su posizione vacante

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – SCHEDA PER LA GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

TITOLO I – FINALITÀ – TIPOLOGIE - COMPETENZE

Art. 1 – Oggetto

La presente disciplina è finalizzata a definire la procedura di istituzione e revoca delle posizioni di Elevata Qualificazione, la metodologia di graduazione ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, la procedura di conferimento e revoca degli incarichi di responsabilità.

Art. 2 - Tipologie

Le posizioni di Elevata Qualificazione del Comune di Riccione sono ricondotte alle seguenti due tipologie, come previste dall'art. 16 comma 2 del CCNL 16-11-2022, opportunamente distinte in base alla natura delle funzioni svolte:

- a) Posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) Posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3 - Competenze

1. L'istituzione delle Elevate Qualificazioni deve tendere, in generale, a far emergere livelli elevati di responsabilità gestionale (organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile) dell'ente o di competenza specialistica, valorizzando così il ruolo del Dirigente in termini di processi gestionali di carattere strategico, di programmazione, pianificazione e controllo.

2. L'Area delle Elevate Qualificazioni deve, quindi, prevedere l'esercizio di funzioni direttive di natura gestionale o di attività che richiedono elevata competenza, con attribuzione di capacità decisionale autonoma, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di quanto disposto all'atto del conferimento dell'incarico.

3. Per l'istituzione di posizioni di Elevata Qualificazione sia di tipo A sia di tipo B devono sussistere le seguenti funzioni/risponsabilità:

- a) organizzazione dei servizi e degli uffici affidati alla responsabilità della Posizione;
- b) gestione ordinaria delle risorse umane eventualmente assegnate, con particolare riferimento agli atti relativi alle presenze/assenze e all'organizzazione del lavoro;
- c) responsabilità diretta di prodotto e di risultato rispetto agli obiettivi assegnati;

Per le posizioni di tipo A devono sussistere le seguenti ulteriori funzioni/risponsabilità:

- d) direzione e coordinamento di almeno una unità organizzativa complessa e di almeno 3 dipendenti, da svolgersi con un elevato grado di autonomia organizzativa;
- e) responsabilità di procedimenti o processi complessi, inerenti anche all'attività istituzionale dell'ente come descritte nelle Linee Funzionali o nei documenti di programmazione, rispetto ai quali la Posizione assume ampia responsabilità per quanto riguarda il rispetto dei tempi e la qualità dei risultati.

Per le Elevate Qualificazioni di tipo B devono sussistere almeno una delle seguenti ulteriori funzioni/responsabilità:

- a) svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative, all'interno dell'ente o presso altri enti, istituzioni o aziende, in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità;
- b) svolgimento di funzioni che comportano attività di studio, ricerca o analisi ad alto contenuto professionale che richiedono elevato grado di professionalità ed esperienza ;
- c) svolgimento di attività ispettive, di vigilanza e di controllo, anche correlate al sistema dei controlli interni, caratterizzate da elevato grado di esperienza, autonomia e responsabilità;
- d) svolgimento di attività/progetti per cui sono richieste professionalità e specializzazioni particolari e/o competenze elevate e innovative, correlate al possesso di titoli accademici, abilitazioni, iscrizioni ad albi e/o specifica esperienza pluriennale maturata nell'ambito di interesse e/o nel mondo universitario o della ricerca.

4. Il dirigente assegna le competenze alla posizione sulla base della presente Disciplina.

5. L'assegnazione delle competenze e delle responsabilità di cui al comma 3 del presente articolo sono oggetto di valutazione in sede di graduazione della posizione di Elevata Qualificazione e sono richiamate nel provvedimento di conferimento dell'incarico da parte del dirigente.

TITOLO 2 – FINANZIAMENTO, ISTITUZIONE E REVOCA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

Art. 4 – Finanziamento delle Elevate Qualificazioni

1. L'importo destinato al finanziamento dell'area delle Elevate Qualificazioni è stabilito in sede di approvazione del Bilancio di Previsione dell'ente.
2. Sulla base di quanto stanziato nel Bilancio di Previsione, il dirigente competente in materia di gestione economica del personale provvede a costituire il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni.
3. La distribuzione ai Settori delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni è stabilito in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 5 – Procedura di istituzione

1. La istituzione delle Elevate Qualificazioni avviene da parte dei dirigenti.
2. Il dirigente istituisce la Posizione di Elevata Qualificazione con apposita determinazione dirigenziale contenente una descrizione dei contenuti prestazionali e delle competenze in capo alla posizione e la graduazione della stessa ai fini della definizione della retribuzione di posizione.

Art. 6– Procedura di revoca

1. La Posizione di Elevata Qualificazione può essere revocata dal dirigente a seguito di processi di riorganizzazione o, comunque, per esigenze organizzative riconducibili al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità di mantenimento della stessa.

2. La revoca della Posizione di Elevata Qualificazione, adottata con Determina dirigenziale, opportunamente motivata, comporta automaticamente la decadenza dall'incarico di responsabilità conferito al dipendente sulla posizione stessa.

TITOLO 3 – GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 7 - Trattamento economico accessorio

1. Il trattamento economico accessorio del personale con incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali in materia.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia nei limiti stabiliti dal CCNL 16.11.2022, sulla base della graduazione di ciascuna posizione.

Art. 8 - Metodologia di graduazione

1. La graduazione della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione viene effettuata dal Dirigente mediante la compilazione di apposita scheda allegata al presente Disciplinare (**Allegato 1**).

2. La graduazione determina la fascia di retribuzione di posizione attribuita alla Elevata Qualificazione, secondo le fasce di compattamento indicate nello stesso allegato 1.

3. La graduazione della Elevata Qualificazione è obbligatoria ogni qualvolta intervengano cambiamenti macro o microstrutturali che ne modificano i contenuti in maniera significativa.

Art. 9 - Delega di funzioni dirigenziali

1. Ai titolari di Elevata Qualificazione possono essere delegate funzioni dirigenziali.

2. La delega scritta deve essere definita nei suoi contenuti e prevedere l'eventuale adozione di provvedimenti finali o di atti gestionali.

3. In caso di delega è effettuata la valutazione del criterio "deleghe di funzioni dirigenziali" di cui al precedente art. 8, che tiene conto della significatività quantitativa e qualitativa (ossia dell'ampiezza e del contenuto) delle funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna. Nel caso di non attribuzione di deleghe dirigenziali il criterio è valutato con punteggio 0 (zero).

Art. 10 - Rideterminazione della retribuzione di Posizione

Nel caso la disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 4 non sia sufficiente per la corresponsione della retribuzione di posizione delle EQ graduate secondo la metodologia definita nell'art. 8, si procede come di seguito specificato.

Il numero di EQ conferite, o che si intendono conferire, è moltiplicato per l'ammontare minimo destinato alla retribuzione di posizione in attuazione della disciplina di CCNL vigente (euro 5.000), calcolando così il valore complessivo minimo (vcm), cioè l'importo consumato dalle posizioni calcolate al loro valore minimo.

La differenza fra il budget disponibile e il vcm, costituisce il “**budget residuo**”.

Il budget residuo è distribuito tra le EQ che hanno un valore di posizione superiore al minimo, in misura proporzionale al punteggio, aggiungendosi al valore di posizione minimo contrattuale.

TITOLO 4 – CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 11 - Destinatari degli incarichi

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono riservati ai dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari/EQ del sistema di classificazione del personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Possono essere conferiti incarichi di Elevata Qualificazione a personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o a personale comandato presso l’ente.

Art. 12 Procedura per l’individuazione degli incaricati di Elevata Qualificazione

1. La procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento dell’incarico si svolge secondo le seguenti fasi:
 - a. Pubblicazione dell’avviso di selezione;
 - b. Presentazione delle domande;
 - c. Valutazione delle candidature;
 - d. Conferimento dell’incarico

Art. 13 Pubblicazione dell’Avviso di selezione

- 1 L’avviso per la presentazione delle candidature è approvato con atto del Dirigente competente in materia di Personale e pubblicato a cura del medesimo sulla rete intranet del Comune.
2. Nell’avviso, oltre ai requisiti culturali, professionali e attitudinali richiesti per la copertura della posizione, sono indicati:
 - a. i contenuti prestazionali ascritti alla Posizione, intesi come materie e responsabilità riconducibili alla posizione;
 - b. i requisiti richiesti per l’accesso alla selezione;
 - c. la graduazione della posizione, ai fini del calcolo della retribuzione di posizione;
 - d. la decorrenza dell’incarico, la durata e/o il termine finale;
 - e. la tempistica e le modalità per la presentazione della domanda;
3. L’avviso pubblico può prevedere l’espletamento di un colloquio orale.

Art. 14 Requisiti di accesso alla selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a. essere dipendente del Comune di Riccione o prestarvi servizio alla data di scadenza del bando;
 - b. essere iscritto all’Area dei Funzionari/EQ;
 - c. essere titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno alla data di scadenza del bando o, se titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale su una posizione dotazionale a tempo pieno, avere dichiarato di rinunciarvi in caso di conferimento dell’incarico;
 - d. per il personale neo assunto, aver superato con esito positivo il periodo di prova;

- e. non avere riportato condanne penali per reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o comportino il licenziamento;
- f. non avere riportato nel biennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso sanzioni disciplinari comportanti la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni;
- g. possesso di profilo professionale specifico, ove richiesto, per la copertura della posizione.
- h. insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2016 e 17 D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;

2. L'avviso di selezione, in relazione alle funzioni e attività da svolgere e alla natura e caratteristiche della specifica posizione individua eventuali ulteriori requisiti speciali e complementari per l'ammissione alla selezione, quali:

- a) titoli di studio e requisiti professionali necessari;
- b) attitudini, capacità professionali ed esperienza necessarie, in senso lato ovvero maturate in determinati e particolari ambiti organizzativi e gestionali.

3. Per le Elevate Qualificazioni di cui all'art. 16 comma 2 lett. B) del CCNL 16-11-2022, è richiesto il titolo di studio della Laurea.

Per le stesse Posizioni l'Avviso di Selezione specifica l'eventuale requisito di iscrizione ad Albi professionali, o la competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità.

4. Per le Posizioni organizzative di cui all'art. 16 comma 2 lett. A) del CCNL 16-11-2022, il titolo di studio della Laurea costituisce uno degli elementi di valutazione dei candidati.

Art. 15 Presentazione delle domande.

1. La domanda di ammissione alla selezione è redatta e sottoscritta dal candidato conformemente allo schema allegato all'Avviso di selezione e dovrà contenere, quale allegato, il Curriculum vitae in formato europeo.

2. La domanda deve contenere altresì la descrizione dei requisiti culturali posseduti e delle esperienze lavorative utili ai fini della copertura della posizione, nonché una descrizione sintetica dei profili motivazionali relativi alla copertura del ruolo e dei profili attitudinali che il candidato ritiene di possedere.

3. Il termine di produzione delle domande di partecipazione è indicato nell'Avviso di selezione e non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito Intranet del Comune.

4. Alla scadenza del termine di produzione delle istanze il Dirigente del Personale verifica i requisiti oggettivi previsti e trasmette le candidature pervenute al dirigente del Settore nel quale è inserita la posizione, ai fini dell'espletamento della selezione.

Art. 16 Valutazione delle candidature

1. Il dirigente responsabile della struttura nell'ambito della quale è stata istituita la posizione individua il dipendente cui conferire l'incarico previa selezione tra i dipendenti che ne hanno fatto richiesta e ne hanno titolo.

2. Ai fini della valutazione comparativa il dirigente, esaminate le domande ed i curricula, tiene conto dei requisiti culturali e professionali, dei titoli posseduti dal candidato (titoli di studio, abilitazioni professionali inerenti, corsi di formazione documentati attinenti), dell'esperienza acquisita nel profilo professionale richiesto, nonché di altre esperienze, capacità o attitudini ritenute attinenti e coerenti con le funzioni ed il ruolo assegnato alla Elevata Qualificazione.

3. L'effettuazione del colloquio, qualora previsto, afferisce ad uno o più dei seguenti aspetti, anche disgiunti, in relazione alla posizione da ricoprire:

- a) approfondimento dei requisiti culturali e professionali descritti nel curriculum;
- b) profili motivazionali relativi alla partecipazione alla selezione ed alla copertura del ruolo;
- c) visione ed interpretazione del ruolo;
- d) orientamento all'innovazione organizzativa, alla sburocratizzazione dei rapporti, allo snellimento delle procedure e alle relazioni con l'utenza;
- e) prefigurazione di azioni e comportamenti per l'assolvimento delle attribuzioni;
- f) lavoro di gruppo e processi motivazionali;
- g) conoscenze specifiche della posizione da ricoprire.

4. Delle operazioni di valutazione il dirigente redige apposito verbale, sulla base di un modello predisposto dal Settore competente in materia di personale.

5. Ad esito dell'esame dei curricula e, se effettuati, dei colloqui individuali, il Dirigente individua il candidato che ritiene maggiormente idoneo alla copertura della posizione.

6. La valutazione operata ad esito della selezione è intesa esclusivamente ad accertare l'idoneità dei candidati ad assumere l'incarico e ad individuare, tra questi, il candidato cui conferire l'incarico.

Art. 17 Conferimento dell'incarico

1. A seguito della procedura selettiva il dirigente conferisce l'incarico con un provvedimento scritto e motivato.

2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico contiene la declaratoria della posizione, con indicazione delle funzioni e attività assegnate, la decorrenza e la durata dell'incarico, l'ambito della eventuale delega di funzioni dirigenziali e le motivazioni della scelta, anche con riferimento al verbale di selezione.

3. Nel caso in cui il dipendente selezionato provenga da un settore diverso rispetto a quello nel quale è assegnata la posizione di EQ, il Dirigente del settore di assegnazione acquisisce, prima del conferimento dell'incarico, il nulla osta dal Dirigente presso cui il dipendente è assegnato.

Art. 18 Conferimento dell'incarico senza espletamento della procedura selettiva

In caso di mancanza di candidature ritenute idonee ad assumere l'incarico o per specifiche ragioni organizzative o gestionali, il Dirigente può procedere alla individuazione diretta dell'incaricato fornendo, nell'atto di conferimento, adeguata motivazione.

Art. 19 Durata e decorrenza

1. La durata complessiva dell'incarico di EQ, computate le eventuali proroghe, non può essere superiore ai tre anni. Decorso tale periodo il dirigente ricorre, di norma, ad un nuova procedura selettiva o, ai sensi dell'art. 16, all'adozione di un nuovo atto di incarico.
2. Possono essere attribuiti incarichi per una durata minore ai 3 anni, comunque non inferiore ad 1 anno.
3. Gli incarichi decorrono dall'atto di conferimento.

Art. 20 Proroga e revoca

1. Gli incarichi di EQ possono essere prorogati solo con espresso provvedimento e comunque non oltre la durata massima complessiva dei 3 anni. E' esclusa pertanto qualsiasi forma di proroga tacita.
2. Gli incarichi di EQ possono essere revocati anche prima della scadenza, con provvedimento scritto e motivato del dirigente, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi che impongano la revoca anticipata, ovvero in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. In entrambi i casi sono attivate le procedure di contraddittorio previste dall'art. 18 commi 3 e 4 del CCNL 16.11.2022.
3. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato da parte del dipendente titolare.

Art. 21 Rinuncia all'incarico

1. Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione può rinunciare all'incarico con un preavviso minimo di 60 giorni, dandone comunicazione scritta e motivata al Dirigente del proprio settore.
2. La rinuncia all'incarico è soggetta ad accettazione da parte del Dirigente.
3. L'accettazione delle dimissioni è atto datoriale e deve essere comunicato all'interessato e al Dirigente al personale, con indicazione della data di cessazione dall'incarico.

Art. 22 Decadenza dall'incarico

Costituiscono causa di decadenza dall'incarico:

- a. il comando ad altro ente;
- b. l'aspettativa per incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL;
- c. l'intervenuta condanna penale per reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o comportino il licenziamento;
- d. la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio superiore a 10 giorni.

Art . 23 Incarichi ad Interim

1. Al dipendente incaricato di EQ non può essere conferito più di un incarico ad interim su una posizione di Elevata Qualificazione individuata dall'ente e non ricoperta.
2. L'incarico ad interim può protrarsi per un periodo non superiore a 12 mesi.
3. L'incarico ad interim è retribuito con una maggiorazione della retribuzione di risultato la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione di Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, il Dirigente tiene conto della complessità dell'attività e del livello di responsabilità connesso all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

Art. 24 Sostituzione su posizione vacante

1. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di Elevata Qualificazione ai sensi degli artt. 19 e 20, il Dirigente può procedere alla copertura della posizione resasi vacante secondo una delle seguenti modalità:

- a) attingendo dalla rosa degli idonei, ove sia stata formata in esito alla procedura selettiva e sia in corso di validità;
- b) attivando una nuova procedura per l'individuazione dell'incaricato secondo le modalità di cui alla presente disciplina;
- c) conferendo l'incarico ai sensi dell'art. 18;
- d) conferendo l'interim ad altro dipendente, assegnato al settore di propria competenza già incaricato di EQ (incarico ad interim) ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL 16-11-2022.

Art. 25 Utilizzo di personale a tempo parziale nei servizi in convenzione

1. In caso di utilizzo di personale a tempo parziale, titolare di EQ (art. 19 comma 5 CCNL 16-11-2022), allo stesso può essere corrisposta, da parte dell'Ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo, una maggiorazione della retribuzione di posizione fino ad un massimo del 30% applicata sulla retribuzione di posizione attribuita dallo stesso ente.

Art. 26 Retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati di elevata qualificazione sono soggetti a valutazione annuale.

2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell'ambito della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lett. v) del CCNL 16.11.2022.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del CCNL 16.11.2022, i criteri per la determinazione e l'erogazione della retribuzione di risultato, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, sono stabiliti in apposita disciplina che accede al regolamento generale sul ciclo di valutazione della performance.

4. La valutazione del personale incaricato di Elevata Qualificazione è effettuata dal dirigente del Settore di appartenenza del dipendente.

Art. 27 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione e trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima.



ALLEGATO 1 – SCHEDA PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Fasce di compattamento ai fini della determinazione del valore economico della Elevata Qualificaz

	FATTORI	PUNTEGGIO RIFERIMENTO	PUNTI	TIPO EQ
1	Complessità del coordinamento (consistenza risorse umane, dei profili professionali e delle unità organizzative assegnate)	Da 1 a 10		A
2	Consistenza delle risorse di bilancio riferibili alla EQ e complessità della gestione economico finanziaria	Da 1 a 10		A
3	Discrezionalità tecnica e/o organizzativa riconosciuta alla Elevata Qualificazione	Da 1 a 10		A - B
4	Responsabilità gestionali di procedimento amministrativo o di processi o di prodotto	Da 1 a 15		A - B
5	Ampiezza e contenuto di funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna	Da 1 a 20		A - B
6	Esposizione al giudizio e alla responsabilità nei confronti dell'ambiente esterno di riferimento	Da 1 a 10//		A - B
7	Utilizzo di strumenti di organizzazione specifici (es.: controllo di gestione, project management, benchmarking, controllo della qualità, ICT, ecc.)	Da 1 a 10//		A - B
8	Complessità del sistema relazionale	Da 1 a 15//		A - B
9	Supporto e/o consulenza agli organi di vertice tecnico e politico dell' Amministrazione	Da 1 a 10		B
10	Attività di studio, ricerca e formazione richiesta dalla posizione ricoperta	Da 1 a 10//		B

Fasce di compattamento dei valori economici di posizione

PUNTEGGIO TOTALE (Max 100)

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Fino a 40	€ 5.000,00
Da 41 a 50	€ 6.000,00
Da 51 a 55	€ 7.000,00
Da 56 a 60	€ 8.000,00
Da 61 a 65	€ 9.000,00
Da 66 a 70	€ 10.000,00
Da 71 a 75	€ 11.000,00
Da 76 a 80	€ 12.000,00
Da 81 a 85	€ 13.000,00
Da 86 a 90	€ 14.000,00
Da 91 a 95	€ 16.000,00
Da 96 a 100	€ 18.000,00